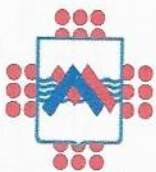


SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE BASILICATA



azienda sanitaria locale
materà

IL DIRETTORE GENERALE ff

Tel.: 0835/253646

Fax: 0835/253651

e-mail:

gaetano.annese@asmbasilicata.it

segreteria.direzione@asmbasilicata.it

Prot. n. 202000 68101

Matera,

18 DIC. 2020

Al Direttore Generale
Del Policlinico Riuniti
Azienda Ospedaliero – Universitaria
Dott. Vitangelo Dattoli
Foggia
Pec: protocollo@pec.ospedaliriunitifoggia.it
Email:

Oggetto: Convenzione per collaborazione Dott. Pietro Quinto

Con riferimento alla convenzione in oggetto e facendo seguito alla nota n. 000022855 di codesta Azienda con la quale è stato inviato il relativo disciplinare, si chiede di voler condividere la modifica riportata da questa Azienda all'art. 6.

Si resta in attesa di riscontro, al fine di poter adottare gli adempimenti conseguenti.

Distinti saluti.

Il Direttore Generale f.f.
Dott. Gaetano Annese



Si conviene quanto appresso:

ART. 1

(Oggetto dell'incarico)

L'Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia si avvarrà della collaborazione professionale del Dott. Pietro Quinto, Direttore della UOC di Attività Amministrative Distrettuali dell'ASM per fornire supporto all'attività degli uffici amministrativi, con particolare riferimento alle procedure che consentiranno di ottenere l'accreditamento ad IRCCS.

ART. 2

(Raccordo dell'attività professionale)

Il Dott. Pietro Quinto per le attività da svolgere si raccorderà con la Direzione Strategica dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria “ Ospedali Riuniti di Foggia”, fermo restando che lo stesso non è legato da vincolo di subordinazione gerarchica.

ART.3

(Modalità di espletamento dell'incarico)

Il Dott. Pietro Quinto dell'ASM si impegnerà ad assicurare la propria collaborazione sia presso gli uffici dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia sia a Roma quando sarà necessario recarsi per svolgere le attività connesse all'iter procedurale in questione.

ART. 4

(Durata dell'incarico)



La presente convenzione avrà la durata di 12 mesi, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e terminerà il 31 dicembre 2021. Potrà, eventualmente, essere prorogata su esplicita volontà delle parti e fino al termine di tutto l'iter amministrativo oggetto della convenzione.

ART. 5

(Risoluzione anticipata)

Qualora il professionista individuato, senza giustificati motivi da comunicare all'Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia, non svolga le attività previste nel rispetto di quanto stabilito nella presente Convenzione, l'Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia, potrà provvedere alla risoluzione anticipata della presente convenzione mediante comunicazione formale all'ASM.

All'ASM, anche su richiesta del dirigente individuato, viene riconosciuta la facoltà di recesso anticipato dalla presente convenzione, da comunicarsi all'Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia mediante comunicazione formale, almeno 30 giorni prima della data di interruzione dell'attività oggetto del presente atto.

ART. 6

(Compensi)

L'ammontare del compenso lordo per le attività espletate dal Dott. Pietro Quinto è determinato in € 18.000,00 lordi annui oltre IVA (se dovuta), IRAP e oneri riflessi.

Saranno, inoltre, rimborsate le spese di viaggio documentate e/o chilometriche nei limiti previsti di € 0,25/Km, per il raggiungimento dalla sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale di Matera alla sede dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria "Ospedali Riuniti di Foggia" o di altra sede che si renderà necessaria raggiungere per espletare le attività legate all'oggetto della convenzione.



Il predetto compenso è corrisposto dall'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti di Foggia" all'ASM, previo ricevimento della fattura, che verrà trasmessa dall'ASM con cadenza trimestrale recante gli importi da corrispondere in proporzione al trimestre di riferimento. L'ASM, trattenuto quanto di propria competenza, attribuirà il relativo compenso al Dott. Pietro Quinto, con la corresponsione degli emolumenti stipendiali.

ART. 7

(Privacy)

Le Parti si impegnano a rispettare le disposizioni del corpus normativo vigente in tema di Protezione dei Dati Personali (D.Lgs. 196/03 e GDPR 2016/679).

Pertanto, le Parti riconoscono reciprocamente che, per l'attività oggetto della convenzione, la titolarità del trattamento dei dati sarà in capo all'Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia, mentre l'ASM sarà designata come Responsabile del trattamento dei dati personali.

Alla luce di quanto sopra esposto, le Parti si impegnano affinché il proprio personale coinvolto nelle attività oggetto del presente atto convenzionale rispetti le disposizioni del corpus normativo vigente in tema di Protezione dei Dati Personali e le istruzioni impartite dai rispettivi Titolari/Responsabili del trattamento, inclusi gli aspetti di sicurezza, integrità e confidenzialità dei dati.

Tali obblighi includono, a titolo di esempio:

- 1) il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, della limitazione delle finalità, della minimizzazione dei dati, dell'esattezza, della limitazione della conservazione e di garantire l'integrità e la riservatezza;
- 2) l'adozione di adeguate misure fisiche, logiche ed organizzative, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, al fine di garantire un livello di sicurezza adeguato di protezione dei dati personali.



Entro i limiti di quanto previsto, i dati personali saranno accessibili esclusivamente al personale formalmente incaricato e designato dalle parti, così come previsto dal presente atto convenzionale e/o dalle competenti autorità nell'esercizio delle loro funzioni.

ART. 8

(Assicurazione)

L'Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia si impegnerà a garantire la copertura assicurativa, con oneri a proprio carico, dei rischi connessi all'espletamento dell'attività di consulenza di che trattasi e di quelli in itinere.

ART. 9

(Norme di rinvio)

Per quanto non esplicitamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.

ART. 10

(Foro competenze)

Per qualsiasi controversia nascente dalla presente convenzione è competente in via esclusiva il Foro di Foggia. Tale competenza non è derogabile. Le parti, di comune accordo, eleggono domicilio presso la sede delle rispettive Aziende.

Letto, accettato e sottoscritto.

Il Consulente

Dott. Pietro Quinto



Regione Puglia
POLICLINICO RIUNITI
Azienda Ospedaliero – Universitaria
FOGGIA

Per l'Azienda Sanitaria
di Matera

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Gaetano Annese

Per l'Azienda Ospedaliero- Universitaria

Ospedali Riuniti di Foggia

Il Commissario Straordinario

Dott. Vitangelo Dattoli
